

firmato digitalmente da

Mauro Costantini

Mauro Costantini Mauro
IT

Allegato N.T.O. elobis. alla

delibera di C.C. N. 20
determina

del 24.02.2020



COMUNE DI BAONE
PIANO
DEGLI INTERVENTI
VARIANTE PARZIALE
N° 5
PER MODIFICA
NTO Art 62
adeguamento P.A.I.
compatibilità geologica

NORME TECNICHE OPERATIVE
ELAB. 15
ESTRATTO ART. 62

FEBBRAIO 2020

IL SINDACO
Francesco CORSO

urbanista
Mauro COSTANTINI

geologo
Alberto DACOME

Firmato digitalmente da DACOME ALBERTO
Data: 23/02/2020 18:31:22

**ART. 62- AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA E IDROGEOLOGICA IN RIFERIMENTO AL P.A.I. (L. 267/98 – L. 365/00)
E COMPATIBILITÀ GEOLOGICA AI FINI URBANISTICI**

62.1 ZONE DI PERICOLOSITÀ E DI ATTENZIONE GEOLOGICA IN RIFERIMENTO AL P.A.I.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta – Bacchiglione, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2013, Decreto Segretariale n. 8 del 30 gennaio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25.02.2014
- Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino scolante nella Laguna di Venezia, adottato con DGRV 401 del 31/03/2015, comprendente la parte est del Comune.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. 07 Tav. 3.1 Vincoli e fasce di rispetto intero territorio comunale - Nord scala 1:5.000
- Elab. 08 Tav. 3.2 Vincoli e fasce di rispetto intero territorio comunale - Sud scala 1:5.000

DEFINIZIONE

Trattasi di aree individuate, classificate e regolamentate come

- Aree a Pericolosità moderata P1
- Aree a Pericolosità media P2
- Aree a Pericolosità elevata P3
- Aree a pericolosità molto elevata P4 d

al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta – Bacchiglione, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21.11.2013.

Con Decreto Segretariale n. 8 del 30 gennaio 2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25.02.2014 alcune aree sono state riclassificate come zone di pericolosità e di attenzione geologica, pertanto tutte le aree riportate in grafia con la Pn° appartengono a tale unica classificazione.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

In tali zone, ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, si distinguono:

- 1) Zone interessate da previsioni di edificazione degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 21.11.2013: in cui l'attuazione degli interventi previsti è sottoposta a verifica di compatibilità con la specifica natura o tipologia di dissesto individuata, in conformità a quanto riportato nell'art. 8. delle Norme Tecniche del PAI, in particolare, in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, è vietato:
 - a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna in grado di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini, ovvero dei versanti soggetti a fenomeni franosi;
 - b. realizzare tombinature dei corsi d'acqua se non necessarie per la riduzione del rischio (drenaggi);
 - c. realizzare interventi che favoriscano l'infiltrazione delle acque nelle aree franose;
 - d. costituire, indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
 - e. realizzare in presenza di fenomeni di colamento rapido (CR) interventi che incrementino la vulnerabilità della struttura, quali aperture sul lato esposto al flusso;
 - f. realizzare locali interrati o seminterrati nelle aree a pericolosità idraulica o da colamento rapido.

Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree fluviali e in quelle pericolose, fermo restando quanto stabilito al comma precedente e in rapporto alla specifica natura e tipologia di pericolo individuata, tutti i nuovi interventi, opere, attività devono essere tali da:

- a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non impedire il normale deflusso delle acque;
- b. non aumentare le condizioni di pericolo dell'area interessata nonché a valle o a monte della stessa;
- c. non ridurre complessivamente i volumi invasabili delle aree interessate tenendo conto dei principi dell'invarianza idraulica e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree di libera esondazione;
- d. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica, geologica.

Tutte le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio devono prevedere il piano di manutenzione.

Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo non devono pregiudicare la definitiva sistemazione né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino vigente.

- 2) Altre zone: per tutti gli interventi di edificazione/trasformazione devono essere valutate le condizioni di dissesto evidenziate e la relativa compatibilità. La verifica è preventivamente trasmessa alla Regione che, ove ritenga ne sussista la necessità, provvede all'avvio della procedura di cui all'art. 6 delle Norme Tecniche del PAI per l'attribuzione della classe di pericolosità.

62.2 COMPATIBILITA' GEOLOGICA AI FINI URBANISTICI DEL P.I.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13. PAT NT art 34

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

. Elab. 07 Tav. 3.1 Vincoli e fasce di rispetto intero territorio comunale - Nord scala 1:5.000

- Elab. 08 Tav. 3.2 Vincoli e fasce di rispetto intero territorio comunale - Sud scala 1:5.000

CONTENUTI E FINALITÀ

Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle penali ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni definita dal PAT.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

La localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori devono avvenire sulla base della classificazione di cui alle seguenti direttive, e in conformità alle Norme Tecniche emanate con il DM 17.01.2018, "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" (NTC2018).

Sono individuate tre categorie:

- a) "aree idonee" in cui non vi sono limiti geologici o geotecnici all'utilizzo urbanistico, fatto salvo l'ordinario recepimento della normativa di settore (NTC2018);
- b) "aree idonee a condizione": Per le aree idonee a condizione l'edificabilità è possibile a condizione che siano soddisfatte, per qualsiasi tipologia di intervento, le condizioni di seguito riportate:
 - l'edificabilità potrà avvenire, dopo aver accuratamente valutato, nell'ambito della progettazione le problematiche di stabilità del terreno, aver definito in modo appropriato i movimenti di terra e le eventuali opere di sostegno. Allo scopo è prescritta l'esecuzione di specifiche indagini geognostiche e idrogeologiche finalizzate ad accertare i parametri geotecnici e ambientali del terreno e che definiscano in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dalle strutture di fondazione, definendo altresì in modo appropriato i movimenti di terra e le eventuali opere di sostegno.
 - qualsiasi intervento di urbanizzazione dovrà essere progettato con riferimento alla difficoltà di drenaggio del terreno al fine di non aggravare ulteriormente le dinamiche di scolo delle acque.
 - Non potranno in ogni caso essere previsti insediamenti di discariche o qualsiasi tipo di impianto per lo smaltimento dei rifiuti solidi, speciali e inerti, comprendendo in tale divieto anche i percorsi di accesso o di servizio a tali attività e impianti.
- c) "aree non idonee" in cui in l'edificazione normalmente non è consentita a causa dell'elevata penalizzazione locale. Fra queste si distinguono:
 - Per le aree non idonee corrispondenti alle zone di vincolo cimiteriale identificate nella tavola dei Vincoli del P.I. dove, in considerazione della natura del vincolo, prevalgono in ogni caso le norme di cui all'articolo 41 della L.R. 11/2004 e sono ammessi gli interventi conseguenti;

- le aree di cava che non costituiscono di per sé vincolo preordinato; eventuali interventi sono quindi subordinati alle verifiche e condizioni di cui al precedente punto b);
 - nelle altre zone, salvo quanto già indicato per le aree zone di pericolosità e di attenzione geologica con riferimento al P.A.I., gli interventi ammessi dalla normativa urbanistica di zona vigente per gli specifici ambiti sono attuabili solo in forza di un'attenta verifica secondo le indicazioni di cui al precedente punto b) con particolare attenzione alle condizioni specifiche che ne hanno determinata la penalità, verificandone puntualmente l'assenza, e quindi che l'ambito oggetto di intervento non è interessato direttamente o indirettamente da condizioni di:
 - particolare acclività, in altre parole pendenza superiore al 50%;
 - instabilità per presenza di fenomeni franosi;
 - pendenza tra il 20% e il 50% ma penalizzata da locali coltri detritiche di natura argillosa che potrebbero creare instabilità dei versanti.
 - le aree del "calti";
 - aree in cui emerge la falda freatica.
- d) aree a rischio di frana: sono aree in cui si rilevano movimenti franosi, e sono sia quelle identificate dal Progetto Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini idrografici dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e ssmmii, sia quelle in corso di valutazione dal PAI "Bacino scolante in laguna di Venezia", sia quelle che dovessero essere accertate successivamente, o evidenziate dagli studi in sede attuativa di cui ai punti precedenti. In tali aree gli interventi sull'edificato esistente devono essere finalizzati al restauro e consolidamento delle strutture edilizie compatibilmente con gli obiettivi e gli interventi di difesa idrogeologica per la stabilità delle scarpate. All'interno dei bacini erosivi e delle nicchie di distacco di frana la distanza di sicurezza dal ciglio di distacco delle frane va valutata di caso in caso in dipendenza delle condizioni geologiche dei luoghi. Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate per quanto possibile con metodi e tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e riqualificazione paesaggistica.

Tutte le indagini e verifiche richiamate dal presente articolo dovranno essere redatte da tecnici abilitati.

Le indagini dovranno essere complete di:

1. specifiche relazioni geologica, geotecnica e sismica di cui al cap. 6.2.1. del D.M. 17/01/2018, che espongono i risultati dello studio rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica, dedotti da specifiche indagini, ed eventuali consigli e/o prescrizioni da porsi nelle fasi successive, a firma di professionista abilitato; tali documenti saranno raccolti in uno specifico fascicolo a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale e costituiranno un contributo conoscitivo pubblico consultabile.
2. specifica relazione geotecnica che illustra le analisi opera-terra, i risultati delle indagini, il programma e le scelte progettuali, le proposte di soluzioni strutturali del nuovo edificio e relative prove di verifica, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica come previsto dal cap. 6.2.2 del D.M. 17/01/2018, unitamente alle analisi per il dimensionamento geotecnico delle opere e alla descrizione delle fasi e modalità costruttive; la relazione dovrà essere firmata da ingegnere geotecnico o geologo e sottoscritta dal tecnico progettista oppure dall'ingegnere strutturista per l'assunzione di responsabilità;

Gli interventi di cui ai precedenti punti c) e d) saranno attuabili previo PUA dove previsto dal P.I. e PdR in caso di interventi sui fabbricati esistenti che superino la semplice ristrutturazione, con particolare riguardo alle modalità di attuazione opere di mitigazione previste.

In ogni caso il titolo abilitativo è subordinato a dichiarazione, valida anche per i futuri aventi titolo, con la quale il/i proprietario/o richiedente/i di assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità connessa con l'esecuzione dei lavori di cui trattasi e di assumere ogni e qualsiasi responsabilità sia civile sia penale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni controversia anche giudiziaria, in ordine ad eventi dannosi che dovessero verificarsi a persone, animali o cose e di dissesti idro-geologici che l'esecuzione dei lavori possano comportare e si impegna irrevocabilmente per sé e aventi causa, a non avanzare alcuna pretesa di indennizzo nei confronti della Amministrazione Comunale nel caso di danni diretti e indiretti di qualsiasi origine che eventualmente fossero arrecati al fabbricato che verrà costruito, alle cose e alle persone anche terze, in conseguenza dei fenomeni idro-geologici che si possono verificare.